

Pubblicato il 19/01/2018
N. 00695/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00706/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 706 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di X, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Walter Aronica in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 11;
contro

il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO

- del decreto del Ministero dell'Interno in data 11.10.2016, pubblicato in data 12.10.2016 sulla pagina 'Comunicati' del sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la "determinazione delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno anno 2015", nelle parti che riguardano il Comune di X;
- della nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 77951 del 7.10.2016, nonché dell'allegato elenco;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, altresì:

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 0029145 del 20.2.2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 16.2.2017;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI, altresì:

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 117159 del 31.5.2017, notificata a mezzo pec in data 9.6.2017.

Visti il ricorso introduttivo, il primo ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e di due ricorsi per motivi aggiunti, il Comune di X censura il decreto del Ministero dell'Interno dell'11.10.2016, nella parte in cui viene disposta nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di € 905.100,00, per violazione del Patto di Stabilità interno per il 2015, nonché gli atti ministeriali successivi, adottati in esito alla propria istanza di autotutela, per ribadire l'entità della sanzione e la necessità che l'Ente locale sia sottoposto alla suddetta sanzione, benché in dissesto finanziario.

Occorre ripercorrere l'antefatto.

In data 30.3.2016, il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di X ha trasmesso telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015 (vale a dire la certificazione da inviarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui i dati si riferiscono) -, ex art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011, dal quale emergeva il mancato rispetto dei parametri.

Il giorno successivo, con nota prot. n. 6788, il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato che, comunque, in ragione della mancata approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 del Comune e del mancato accertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale, i dati presuntivi non definitivi e trasmessi a titolo informativo – il giorno precedente – sarebbero stati suscettibili di variazione e che anche il saldo dell'obiettivo raggiunto per l'anno 2015 avrebbe ragionevolmente subito modifiche.

Con deliberazione consiliare n. 14 del 7.6.2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente.

A seguito del sollecito – a mezzo pec –, da parte della Ragioneria Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della trasmissione del definitivo monitoraggio della certificazione digitale del Patto interno 2015, con nota del 29.6.2016, il Comune di X ha rappresentato l'intervenuta dichiarazione di proprio dissesto finanziario, rilevando che avrebbe provveduto alla

trasmissione dei definitivi dati e della relativa certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2015, così come previsto dal D.M. del 4.3.2016.

In data 2.9.2016, il Ministero – Ufficio Patto di Stabilità ha comunicato di rimanere in attesa della nuova certificazione del Patto di stabilità interno 2015, da inviarsi entro sessanta giorni dal nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione.

Con Comunicato del 12.10.2016, pubblicato sulla pagina <Comunicati> del sito internet della Direzione centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, quest'ultimo ha informato che, con decreto del Ministero dell'Interno dell'11.10.2016, era stata determinata la sanzione nei confronti dei Comuni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015, così come risultante dall'Allegato A.

In particolare, al Comune di X è stata applicata la sanzione pari ad € 905.100,00.

Avverso il richiamato decreto, nonché la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 77951 del 7.10.2016 e l'allegato elenco è stato proposto ricorso n. 3436/2016 dinanzi al T.a.r. per la Sicilia – sede di Palermo.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 18628 del 4.3.2016 – violazione e falsa applicazione dell'art. 248, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 267/2000 – violazione dell'art. 31, comma 26, lettera d), della legge n. 183/2011 – violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 – violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in tema dei principi dell'azione amministrativa nel quadro del perseguimento dell'economicità, dell'efficienza e della ragionevolezza – eccesso di potere per carenza di presupposti – contraddittorietà manifesta del comportamento della P.A. – illogicità manifesta.

Benché, pur non avendo ancora dati certi, in data 30.3.2016 il Comune di X avesse provveduto, a titolo meramente informativo, all'invio del prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015, tuttavia, entro il prescritto 31.3.2016, detto Ente ha rappresentato e specificato che, in ragione della mancata approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del mancato accertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale, i dati trasmessi fossero soltanto presuntivi, suscettibili di variazioni e che quindi anche il saldo dell'obiettivo raggiunto per l'anno 2015 avrebbe ragionevolmente subito modifiche.

La Ragioneria del Comune ha, pertanto, comunicato che i dati definitivi sarebbero stati trasmessi non appena compiuti i predetti atti presupposti.

In data 29.6.2016 il Comune ha, altresì, comunicato al Ministero l'intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, così come decisa in data 7.6.2016 dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 di pari data, informando che avrebbe provveduto alla trasmissione dei definitivi dati e della relativa certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2015, così come previsto dal D.M. del 4.3.2016.

Con il decreto impugnato, il Ministero avrebbe determinato la misura della sanzione a carico del Comune di X per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015, pur in assenza dei prescritti presupposti ed in violazione di legge.

Si evidenzia in ricorso l'assunta palese contraddittorietà del comportamento posto in essere dalle Amministrazioni intimate, che, da una parte (Ragioneria Generale del Ministero delle Finanze), ha comunicato di attendere i dati definitivi e corretti, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, e dall'altro (il Ministero dell'Interno) ha, invece, applicato la sanzione impugnata, sulla scorta di dati meramente informativi e superati dalla dichiarazione di dissesto del Comune.

Deve aggiungersi che successivamente, con nota prot. n. 239035 del 24.11.2016, di riscontro alla richiesta comunale di annullamento in autotutela del decreto impugnato, lo stesso Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha rappresentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - IGEPa di rimanere in attesa delle sue determinazioni, al fine di adottare i conseguenziali atti.

Il decreto gravato sarebbe altresì illegittimo sotto ulteriore profilo.

Come puntualizzato espressamente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 18628 del 4.3.2016, l'art. 248, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, a seguito della dichiarazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato previsto dall'articolo 261 del medesimo decreto legislativo, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

Al successivo punto C) <Ritardato invio della certificazione e nomina del Commissario ad acta>, il suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha previsto: "... Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del T.U.EE.LL."

Il Ministero non avrebbe quindi potuto determinare la sanzione qui contestata, in quanto il Comune era in dissesto finanziario, con permanendo sospesa l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, in attesa del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 252 del T.U.EE.LL.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 18628 del 4.3.2016 – violazione dell'art. 31, comma 26, lettera d), della legge n. 183/2011 – violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 45 del d.lgs. n. 82/2005 – violazione degli artt. 3, 97 e 117 Cost., in tema dei principi dell'azione amministrativa nel quadro del perseguimento dell'economicità, dell'efficienza e della ragionevolezza – eccesso di potere per carenza di presupposti – carenza di potere.

Il comma 20 del citato art. 31 della legge n. 183/2011 prescrive che la certificazione del saldo finanziario, da inviare telematicamente, debba essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del Servizio finanziario e dall'organo di revisione economico – finanziaria e che la trasmissione per via telematica della certificazione, nelle modalità prescritte, abbia valore giuridico, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005.

Nella specie la trasmissione è avvenuta a firma del solo responsabile del Servizio finanziario del Comune di X, per cui il Ministero non avrebbe potuto attribuire valore giuridico, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi.

Il comma 20 del menzionato art. 31 prevede anche l'ipotesi di mancata trasmissione della certificazione e, precisamente, che "la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità"; ma anche in tale ipotesi, per quanto riconosciuto <l'inadempimento>, in mancanza dei dati oggettivi attestati dagli organi comunali, non potrebbe legittimamente procedersi alla quantificazione dello stesso.

In tale giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimite.

Con ordinanza n. 132 del 16.1.2017, è stata dichiarata l'incompetenza del T.a.r. adito e la competenza del T.a.r. per il Lazio, presso il quale il giudizio è stato tempestivamente riassunto.

Anche nel giudizio instaurato dinanzi al presente Tribunale si sono costituiti i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, nonché gli Assessorati della Regione siciliana all'Economia e delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, producendo documentazione ed una memoria defensionale.

Con ordinanza n. 1470 del 24.3.2017, è stata fissata l'udienza pubblica del 5.12.2017, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Con nota del 16.2.2017 trasmessa a mezzo pec, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel sollecitare il monitoraggio dell'anno 2016, ha ribadito che l'inoltro dei dati, seppure parziali e non definitivi ed in assenza del bilancio stabilmente riequilibrato, potesse comunque determinare la quantificazione e l'applicazione delle sanzioni.

Con nota prot. n. 0029145 del 20.2.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha riscontrato l'istanza di autotutela, nelle more, in data 10.11.2016, avanzata dal Comune di X, il quale aveva rappresentato che fosse in itinere la fase di predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, in attesa del decreto di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 252 del T.U.EE.LL. Esso ha confermato quanto già statuito con il decreto di determinazione della sanzione applicata a detto Ente, per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

Le due note menzionate sono state impugnate col primo ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata dedotta l'illegittimità derivata, riproponendosi la censura dedotta sub 1) con il gravame introduttivo.

Con successiva istanza prot. n. 9674 del 8.5.2017, il Comune ricorrente ha nuovamente chiesto l'annullamento in autotutela in parte qua del decreto ministeriale di irrogazione della sanzione.

Detta nota è stata riscontrata con nota prot. n. 117159 del 31.05.2017, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha confermato l'assoggettamento alla sanzione del Comune di X, sul medesimo presupposto, già rappresentato, che la sospensione del termine per la trasmissione della certificazione degli Enti locali che abbiano dichiarato dissesto finanziario non esimerebbe il Comune dall'obbligo di invio della certificazione del patto di stabilità interno 2015 di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011.

Avverso la nota in ultimo richiamata è stato proposto il secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui, deducendosi l'illegittimità derivata, si è sostanzialmente riprodotta la censura denunciata sub 1) nel ricorso introduttivo.

Il Comune di X ha poi depositato in giudizio la certificazione relativa al monitoraggio del II semestre 2015, dalla quale risulta che il patto di stabilità interno per il 2015 è stato sforato per euro 337.000,00, con la conseguenza che la sanzione da applicare dovrebbe essere pari ad €101.100,00.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie difensive, in vista della sopra indicata pubblica udienza del 5.12.2017, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Il Comune di X ha riassunto il presente ricorso inizialmente proposto dinanzi al T.a.r. per la Sicilia – sede di Palermo, che si è dichiarato incompetente, affermando la competenza del presente Tribunale. Con lo stesso l'Ente ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero dell'Interno dell'11.10.2016, nella parte in cui era stata disposta nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di € 905.100,00, per violazione del Patto di Stabilità 2015.

1.1 - Con successivi due ricorsi per motivi aggiunti esso ha gravato le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di riscontro delle proprie istanze di annullamento in parte qua, in autotutela, del suindicato decreto ministeriale.

1.2 - Si precisa che la sanzione pecuniaria di € 905.100,00, è stata comminata nei suoi riguardi, per violazione del Patto di Stabilità interno 2015, ai sensi dell'art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011, nella misura individuata dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 160/2016.

2 - Recita il citato art. 31, comma 26, lett. a), della legge n. 183/2011: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'Ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli Enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli Enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente."

2.1 - Con l'art. 1, commi 380 e seguenti, della legge n. 228/2012, sono state disposte l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni delle Regioni a statuto speciale e dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna.

2.2 - L'art. 7, comma 2, del decreto legge n. 113/2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160/2016, n. 160, ha previsto che nel 2016 ai Comuni che non avessero rispettato il patto di stabilità nel corso dell'anno 2015, la sanzione prevista dal citato art. 31, comma 26, lettera a), della

legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applicasse nella misura pari del 30% della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

3 - Il Comune ricorrente deduce la violazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, assumendo che la sanzione in parola sarebbe stata comminata nei suoi riguardi, in assenza dei dati rilevanti per poter accertare il mancato rispetto del patto di stabilità e per poter quantificare l'entità della sanzione stessa.

3.1 - In base alla suddetta norma: "Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli Enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 19. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo. Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'Ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'Interno sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero."

3.2 - Con specifico riguardo al ricorrente Comune di X, occorre evidenziare che, se è vero che, al fine di rispettare le prescrizioni dettate dal richiamato art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, in data 30.3.2016 esso ha provveduto alla trasmissione di una certificazione recante dati consuntivi del 2015, è di assoluto rilievo la circostanza che, sempre nel termine ivi stabilito, e precisamente il 31.3.2016, il medesimo ha fornito al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato precisazioni circa il carattere del tutto provvisorio di tali dati.

Segnatamente in data 30.3.2016 è stato trasmesso telematicamente alla Ragioneria Generale dello Stato il prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015, peraltro firmato digitalmente unicamente dal responsabile del Servizio Finanziario del Comune di X – e non già anche dal suo rappresentante legale e dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel qual caso soltanto la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005.

Tuttavia già il giorno successivo, perciò sempre entro il termine stabilito dal menzionato art. 31, comma 20, della legge n. 183/2011, con nota prot. n. 6788, il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato alla Ragioneria Generale dello Stato che, in ragione della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 del Comune e del mancato accertamento ordinario dei residui attivi e passivi e del fondo pluriennale, i dati presuntivi, non definitivi e trasmessi il giorno precedente a titolo informativo sarebbero stati suscettibili di variazione.

3.3 - È quindi evidente che i dati in questione, considerata la modalità di trasmissione, ma ancor più tenuto conto del loro dichiarato carattere non definitivo, non avrebbero potuto costituire il presupposto per comminare la sanzione per violazione del patto di stabilità interno ed il parametro per quantificarla, come invece in concreto è stato fatto.

3.4 - Ed in effetti risulta dimostrato per tabulas che, una volta accertata successivamente l'entità dello sfioramento del patto di stabilità interno per l'anno 2015, si è potuto constatare che essa è risultata di gran lunga inferiore a quella desumibile dai dati provvisori comunicati; conseguentemente la sanzione che sarebbe a carico del Comune ricorrente è considerevolmente inferiore (101.100,00 €, a fronte di quella di 905.100,00 € irrogata col D.M. impugnato).

4 - Deve aggiungersi che successivamente, nelle more dell'adozione di detto decreto, l'Ente istante, con deliberazione consiliare n. 14 del 7.6.2016, ha dichiarato il dissesto finanziario.

A seguito del sollecito – a mezzo pec –, da parte della Ragioneria Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della trasmissione del definitivo monitoraggio della certificazione digitale del Patto interno 2015, con nota del 29.6.2016 il Comune di X ha appunto rappresentato l'intervenuta dichiarazione di proprio dissesto finanziario, rilevando che avrebbe provveduto alla trasmissione dei definitivi dati e della relativa certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2015, così come previsto dal D.M. del 4.3.2016.

4.1 - Perciò l'Amministrazione comunale non è rimasta inerte e soprattutto non ha tenuto la Ragioneria generale all'oscuro di quanto fosse accaduto nella propria contabilità ed anzi, al contrario, l'ha informata della sopravvenuta dichiarazione di dissesto.

5 - In proposito l'art. 248 del d.lgs. n. 267/2000 recita testualmente: "1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 [rendiconto della gestione dell'organo liquidatore] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione."

5.1 - La portata e gli effetti della richiamata previsione normativa sono generali e, pertanto, non può essere esclusa rispetto all'ipotesi qui in esame.

5.2 – Peraltro, sulla base della previsione della suddetta sospensione contenuta nella disposizione in ultimo richiamata, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - n. 18628 del 4.3.2016, in materia proprio di invio delle certificazioni sul rispetto del patto di stabilità interno, ha espressamente previsto: "...Con riferimento agli enti locali per i quali, ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2015, si ritiene che i sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto

della gestione, previsti dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, decorrano dall'eventuale nuovo termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2015 previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del T.U.EE.LL.”.

5.3 - Pertanto la stessa Ragioneria generale dello Stato, deputata alla ricezione delle certificazioni in parola, ha stabilito tale diverso dies a quo da cui far decorrere il termine di invio delle stesse rispetto agli Enti locali in dissesto finanziario.

5.4 - Tuttavia illegittimamente, con riferimento al Comune ricorrente, si è ritenuto di non tener conto della suddetta sospensione e di non attribuire alcuna rilevanza alla dichiarazione di dissesto finanziario, medio tempore intervenuta.

5.5 - Alla luce dei rilievi contenuti nella presente disamina, la anziana in concreto comminata risulta priva di presupposto ed in violazione di legge.

6 - Pertanto il ricorso è fondato e deve essere accolto ed il decreto in data 11.10.2016, gravato con lo stesso, deve essere annullato in parte qua, laddove concernente la sanzione irrogata ai danni del Comune ricorrente.

7 - Per quanto concerne, invece, le spese di giudizio, data la peculiarità della questione esaminata, si ravvisano giusti motivi per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:

- accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2017, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Referendario

L'ESTENSORE
Rita Tricarico

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

CASSAZIONE.net